

CORTE DI GIUSTIZIA

CORTE DI GIUSTIZIA

SENTENZA DELLA CORTE

del 21 febbraio 1990

nella causa C-74/89: Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio ⁽¹⁾

(Aiuto di Stato — Recupero — Inadempimento)

(90/C 85/04)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-74/89, Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. Antonino Abate e Thomas F. Cusack) contro Regno del Belgio (agente: sig. Robert Hoebaer), avente ad oggetto un ricorso inteso a far constatare che il Regno del Belgio, non essendosi conformato alla decisione della Commissione 30 novembre 1983, relativa ad un aiuto del governo belga concesso ad un produttore di fibre sintetiche, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma del trattato CEE, la Corte, composta dai signori: O. Due, presidente; F. A. Schockweiler, presidente di sezione; T. Koopmans, R. Joliet, T. F. O'Higgins, G. C. Rodríguez Iglesias e M. Díez de Velasco, giudici; avvocato generale: C. O. Lenz; cancelliere: D. Louterman, amministratore principale, ha pronunciato, il 21 febbraio 1990, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. Il Regno del Belgio, non essendosi conformato alla decisione 84/111/CEE della Commissione, del 30 novembre 1983, relativa ad un aiuto concesso dal governo belga ad un produttore di fibre sintetiche ⁽²⁾, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma del trattato CEE.

2. Il Regno del Belgio è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU n. C 94 del 15. 4. 1989.

⁽²⁾ GU n. L 62 del 3. 3. 1984, pag. 18.

SENTENZA DELLA CORTE

del 22 febbraio 1990

nel procedimento C-228/88 (domanda di pronunzia pregiudiziale del Bayerisches Landessozialgericht): Giovanni Bronzino contro Kindergeldkasse ⁽¹⁾

(Previdenza sociale — Diritto alle prestazioni familiari quando la normativa del paese in cui il lavoratore è occupato prescrive che i necessari presupposti siano soddisfatti nel territorio dello stesso paese)

(90/C 85/05)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-228/88, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 177 del trattato CEE, dal Bayerisches Landessozialgericht nella causa dinanzi ad esso pendente tra Giovanni Bronzino, residente in Augsburg (Repubblica federale di Germania) e la Kindergeldkasse, con sede in Norimberga, domanda vertente sull'interpretazione degli articoli 3, paragrafo 1, e 73, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità ⁽²⁾, come modificato e aggiornato dal regolamento (CEE) n. 2001/83 del Consiglio ⁽³⁾, la Corte, composta dai signori: O. Due, presidente; F. A. Schockweiler e M. Zuleeg, presidenti di sezione; T. Koopmans, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida e G. C. Rodríguez Iglesias, giudici; avvocato generale: F. G. Jacobs; cancelliere: J. A. Pompe, vicecancelliere, ha pronunciato il 22 febbraio 1990 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'articolo 73 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, dev'essere interpretato nel senso che, quando la normativa dello Stato membro erogatore di taluni assegni familiari prescrive, come presupposto per l'attribuzione di detti assegni, che il familiare del lavoratore si tenga a disposizione, come disoccupato, dell'ufficio di collocamento del territorio in cui si applica detta normativa, tale presupposto deve considerarsi soddisfatto qualora il familiare si tenga a disposizione, come disoccupato, dell'ufficio di collocamento dello Stato membro in cui risiede.

⁽¹⁾ GU n. C 230 del 6. 9. 1988.

⁽²⁾ GU n. L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 230 del 22. 8. 1983, pag. 6.